

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S.G., nato ad (.....);

avverso la sentenza del della Corte di appello di

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per le parti civili, D.E.D., D.M. e D.G., l'avvocato M.F. che insiste nel rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato quella del Tribunale di che aveva

condannato l'imputato, S.S.G., alla pena ritenuta di giustizia per i reati di maltrattamenti contro familiari e di minaccia grave, in continuazione ritenuti, per avere il primo sottoposto la moglie a reiterati atti di aggressione, ingiurie minacce e vessazioni morali e per averla minacciata, insieme a D.M. e D.G., al cui indirizzo il prevenuto impugnava un tridente dichiarando che "li avrebbe ammazzati tutti" (art. 572 c.p., comma 1, e art. 612 c.p., comma 2). Per fatti avvenuti sino al (.....), quanto ai maltrattamenti, ed il (.....), quanto all'episodio di minaccia.

2. Ricorre in cassazione avverso l'indicata sentenza il difensore di fiducia dell'imputato con tre motivi di annullamento.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di là dove aveva mancato di dichiarare la prescrizione del reato di cui all'art. 572 cod. pen. che, ex art. 157 cod. pen., in ragione della pena *ratione temporis* applicabile, ante legge n. 172 del 2012, sarebbe maturata il 16 luglio 2017, e quindi al decorso del termine di sette anni e sei mesi dal 16 gennaio 2010, data in cui, diversamente da quanto contestato in imputazione, si sarebbe protratta la condotta di maltrattamento.

La persona offesa, nel corso del suo esame, aveva infatti riferito del perdurare della condotta del coniuge sino al momento in cui, allontanandosi dal domicilio familiare, era andata a vivere con i figli, nella casa dei propri genitori, data, quest'ultima, individuabile in quella del 16 gennaio 2010 in ragione di quanto esposto nel ricorso per separazione personale, allegato al ricorso per cassazione.

2.2. Con il secondo motivo si fa valere dell'impugnata sentenza la violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p., comma 1.

La Corte di appello di avrebbe ritenuto l'integrazione del contestato reato in difetto di reali vessazioni lesive dell'integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa non individuabili in situazioni

episodiche e contingenti che non avrebbero provato l'abitudine della condotta e rispetto alle quali la persona offesa avrebbe conservato la propria autonomia. Tanto sarebbe stato ricostruibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla cognata che aveva riferito di un episodio risalente a dieci anni prima e dal figlio dell'imputato che aveva riportato che il padre "non aiutava" la madre e "non faceva quello che un marito deve fare".

2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea inosservanza ed applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla minaccia contestata al capo b) della rubrica.

In querela si evidenziava che l'imputato inveiva all'indirizzo della cognata, D.M., alla quale imputava la rovina della famiglia ed a cui diceva che gliela avrebbe fatta pagare, circostanza confermata in sede di esame dalla moglie del primo là dove invece la stessa D.M. aveva escluso, in modo categorico, di essere stata presente all'episodio.

La Corte di merito avrebbe giustificato la discrasia per una probabile errata percezione ed interpretazione delle domande all'offesa formulate in corso di escussione dibattimentale. Vi sarebbero state contraddizioni anche tra quanto indicato in querela e quanto invece dichiarato dagli altri testi, i figli dell'imputato, e D.G., che aveva riferito che il prevenuto, prendendo il forcone, avrebbe mantenuto una distanza di dieci metri dagli offesi, evidenza sulla scorta della quale la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere, quanto meno, l'elemento soggettivo del reato.

3. E' stata depositato un "Atto di costituzione in giudizio della parte civile" per D.E.D., D.M. e D.G., che insistono nella conferma della sentenza di secondo grado.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè introduce un presupposto di fatto - così per l'intervenuta separazione personale tra i coniugi del 16

gennaio 2010 - non dedotto in appello; resta ferma in ogni caso una ricostruzione del fatto, per le condotte contestate in rubrica e ritenute in sentenza, dirette a ricondurre il protrarsi della violenza, propria anche della contestata fattispecie di maltrattamento ex art. 572 cod. pen., fino al (.....), data, questa, che esclude l'intervenuta maturazione della causa estintiva dei reati nel termine massimo (art. 161 c.p., comma 2), applicabile in ragione del registrato intervento di cause interruttive, al momento di adozione della sentenza di appello pronunciata il 13 settembre 2017.

2. Al secondo ed al terzo motivo di ricorso si accompagna una alternativa lettura del fatto non capace di sottrarre logica struttura all'impugnata sentenza là dove il carattere sistematico delle condotte, proprio del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., resta definito dai giudici di appello per un composto giudizio in cui convergono, senza denunciare dell'osservato percorso manifeste illogicità e contraddizioni, i riportati racconti dei testi escussi: la persona offesa, la sorella della stessa ed i figli.

Per costante affermazione di questa Corte di legittimità, la materialità del delitto di maltrattamento in famiglia resta integrata da una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, dovendo poi l'elemento psichico concretizzarsi nella volontà dell'agente di avvilito e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (ex multis: Sez. 6, n. 8510 del 26/06/1996, Lombardo, Rv. 205901-01; Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L. Rv. 272452).

Nel dare valutazione al raccolto materiale di prova la Corte territoriale si è attenuta all'indicato principio ed il motivo proposto denunciando la violazione dell'art. 572 cod. pen., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, risulta nei suoi contenuti manifestamente infondato.

Del pari, quanto all'episodio di minaccia aggravata contestato al capo b) della rubrica, la Corte di merito motiva sulla sussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, dando buon governo delle risultanze di prova per un giudizio che si non lascia censurare per la contraddittorietà delle raggiunte conclusioni.

Resta poi fermo il principio per il quale a fronte di una cd. doppia conforme, e quindi della formulazione di un giudizio di penale responsabilità da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado, la contestazione sul dato di prova che si assuma non correttamente interpretato debba spingersi sino a ritenere dello stesso il travisamento, tema, questo, invece, neppure cennato in ricorso in cui il deducente sollecita questa Corte di legittimità ad una nuova diretta valutazione del fatto, per un non mediato ed inammissibile scrutinio della prova e dei suoi esiti.

3. Il ricorso è, quindi, in via conclusiva inammissibile.

Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, in via equitativa stimata, di Euro in favore della cassa delle ammende, con condanna altresì del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, D.E.D., D.M. e D.G., che si liquidano, in ragione della notula in atti e delle previsioni di cui al D.M. n. 37 del 2018, in ragione, anche del numero dei rappresentati (D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 2, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 3, comma 1), in complessivi Euro oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro in favore della cassa delle ammende. Condanna lo stesso ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili D.E.D., D.M. e D.G. che liquida in complessivi Euro cinquemilaseicento oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2019